RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-137/91 *

I — Fatti

1. *Contesto giuridico nazionale*

In Grecia la legge 29 settembre 1988 — 5 ottobre 1988, n. 1809 (FEK A'222), prevede che i venditori al minuto che tengono libri contabili di seconda o di terza categoria del codice fiscale sono tenuti, a partire dal 1° agosto 1989, ad utilizzare registratori di cassa elettronici. Secondo l'art. 2, n. 1, tali apparecchi elettronici non possono essere usati senza essere stati autorizzati da un comitato del ministero delle Finanze. L'autorizzazione sarà concessa solo qualora almeno il 35% del costo della macchina elettronica è coperto da un valore aggiunto nazionale.

L'art. 14, n. 2, della legge 17 dicembre 1990, n. 1914 (FEK A'178) prevede che gli apparecchi e pezzi di ricambio provenienti dagli Stati membri della CEE sono considerati, a tal fine, prodotti nazionali. Tuttavia, questa disposizione entrerà in vigore solo il 1° gennaio 1993.

2. *Antefatti*

Nel novembre 1988, alla Commissione veniva presentato un reclamo relativo al regime vigente in Grecia concernente l'attrezzatura delle imprese commerciali in registratori di cassa elettronici. Essa inviava poi alla rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità europee due telex, il 7 dicembre 1988 e il 23 febbraio 1989, chiedendole informazioni in proposito.

Con lettera di diffida 8 agosto 1989, la Commissione invitava il governo ellenico, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, a presentarle osservazioni a proposito dell'incompatibilità della regolamentazione adottata con il diritto comunitario. Questa lettera è rimasta senza risposta.

L'8 giugno 1990, la Commissione emetteva il parere motivato di cui all'art. 169, primo comma, del Trattato CEE. Essa vi precisava che il governo ellenico, restringendo le importazioni in Grecia di registratori di cassa elettronici e non rispondendo alle domande di informazione né alla lettera di diffida, era venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE e l'invitava a conformarsi al parere entro il termine di un mese.

Dato che nessuna risposta è stata inviata alla Commissione dalle autorità elleniche, questa ha deciso di proporre il presente ricorso.

* Lingua processuale: il greco.

II — Procedimento scritto e conclusioni delle parti

L'atto introduttivo della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte il 24 maggio 1991.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia

— dichiarare che:

1) non fornendo alla Commissione le informazioni richiestele,

2) avendo imposto alle imprese di acquistare esclusivamente registratori di cassa elettronici autorizzati da un comitato del ministero delle Finanze e che avessero al momento della produzione un valore aggiunto in Grecia pari almeno al 35%,

la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 5 e 30 del Trattato CEE;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

La *Repubblica ellenica* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso della Commissione;

— condannare la ricorrente alle spese.

III — Mezzi e argomenti delle parti

A — *Sulla violazione dell'art. 5 del Trattato CEE*

La *Commissione* assume che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che derivano dall'art. 5 del Trattato, dato che essa non ha fornito le informazioni richiestele riguardanti l'attrezzatura delle imprese commerciali in registratori di cassa elettronici. Come risulta dalla sentenza del 25 maggio 1982, causa 97/81, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 1819), gli Stati membri sono tenuti, in forza di tale disposizione, a fornire informazioni chiare e precise per facilitare alla Commissione l'adempimento dei suoi compiti e l'inadempimento di tale obbligo può giustificare, di per sé solo, l'apertura del procedimento di cui all'art. 169 del Trattato CEE inteso ad accertare tale inadempimento.

La Commissione ritiene che la riunione che si è svolta ad Atene il 27-28 settembre 1990, nel corso della quale tale questione ha costituito oggetto di una discussione con le autorità elleniche, non sana l'inadempimento in causa, giacché essa si è tenuta dopo la sca-

denza del termine per la risposta indicato nel parere motivato.

La *Repubblica ellenica* eccepisce che essa non ha trasgredito l'art. 5 del Trattato, giacché ha fornito alla Commissione, prima della proposizione del presente ricorso, tutte le informazioni richieste all'atto delle riunioni che si sono svolte ad Atene il 27-28 settembre 1990 con rappresentanti della DG III della Commissione, riunioni a conclusione delle quali le autorità elleniche si sono impegnate a modificare il regime di importazione stabilito dalla legge n. 1809/88.

Secondo la Repubblica ellenica, nel novembre 1990, le autorità elleniche hanno trasmesso alla Commissione un progetto di modifica della legge n. 1809/88 che ha ottenuto la sua approvazione. Tale modifica è stata inserita in un progetto di legge depositato in Parlamento il quale, al momento del voto, ha aggiunto un paragrafo che rinvia l'entrata in vigore della nuova legge n. 1914/90 al 1° gennaio 1993. Tale legge è stata trasmessa alla Commissione il 31 gennaio 1991.

B — *Sulla violazione dell'articolo 30 del Trattato CEE*

La *Commissione* sostiene che imponendo a qualsiasi impresa di munirsi solo di registratori di cassa elettronici autorizzati da un comitato del ministero delle Finanze, la normativa controversa è in contrasto con l'art. 30 del Trattato, dato che l'autorizzazione può essere concessa solo agli apparecchi che abbiano al momento della produzione un valore aggiunto in Grecia pari almeno al 35%.

Secondo la Commissione, tale prescrizione ha un effetto restrittivo sugli scambi intracomunitari giacché essa ostacola l'importazione in Grecia di registratori di cassa elettronici originari degli altri Stati membri, anche se tale ostacolo viene esercitato in modo indiretto (v. sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837).

La *Repubblica ellenica* ammette che la legge n. 1809/88 è in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE. Essa precisa tuttavia che, tenendo conto delle osservazioni della Commissione, le disposizioni controverse sono state abrogate e sostituite con la legge n. 1914/90, che stabilisce un nuovo regime di importazione dei registratori di cassa elettronici.

Per quanto riguarda il numero di quest'ultima legge che rinvia al 1° gennaio 1993 l'entrata in vigore del nuovo regime, le autorità elleniche si sono impegnate a procedere alla sua abrogazione con una nuova disposizione legislativa che sarà inclusa in un progetto di legge fiscale la cui adozione è imminente.

J. C. Moitinho de Almeida
giudice relatore